

Deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2023, n. 8-6436

Legge regionale 1/2000, articolo 18, comma 2. Approvazione dei criteri e modalita' per l'esercizio delle funzioni regionali di monitoraggio e controllo sulla generalita' dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale e sulle infrastrutture a loro supporto, in sostituzione dell'allegato alla D.G.R. n. 13-4863 del 8 aprile 2023 .

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

- con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" sono stati trasferiti alle Regioni tutti i compiti e le funzioni relative al trasporto pubblico di interesse regionale e locale;
- la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. recante "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", prevede che:
 - la Regione Piemonte eserciti funzioni di indirizzo, promozione, coordinamento e di controllo di tutti i servizi di trasporto pubblico locale, di programmazione della rete e dei servizi e di amministrazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, nonché dei servizi aerei ed elicotteristici, dei servizi lacuali del lago Maggiore; [art. 4, c. 1, lettere a), b) e c)]
 - sia istituita l'Agencia della mobilità piemontese (AMP), consorzio che gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti; (art. 8, c. 2)
 - al fine di verificare l'efficacia delle politiche di trasporto pubblico messe in atto, sia istituito, presso la Regione, l'Osservatorio regionale della mobilità, che raccoglie sistematicamente i dati relativi ai servizi di TPL ed alle infrastrutture a loro supporto, monitora ed aggiorna periodicamente le caratteristiche della domanda e dell'offerta, il flusso della spesa di esercizio e di investimento ed elabora parametri di efficacia, di efficienza e di qualità dei servizi offerti; (art. 13, cc. 1 e 2)
 - sia istituito dalla Regione, al fine di costituire e mantenere le basi dati necessarie a supportare le proprie funzioni di pianificazione, di monitoraggio e controllo del sistema di trasporto pubblico e di garantire l'interoperabilità del sistema di bigliettazione integrata a livello regionale, il Sistema informativo Regionale dei Trasporti (SIRT), a cui AMP, gli enti affidanti, i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e delle infrastrutture a loro supporto sono tenuti a fare riferimento; (art. 18, c. 10);
- con D.G.R. n. 25-11363 del 23 dicembre 2003 è stata disposto di delegare la gestione dei Contratti di servizio per tutti i servizi ferroviari regionali attribuiti alla Regione Piemonte con gli Accordi di Programma stipulati con il Ministero dei Trasporti, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 422/97, all'Agencia per la Mobilità Metropolitana per la quota di servizi conferiti dalla Regione con l'adesione al Consorzio di cui all'art. 8 della l.r. 1/2000;
- con D.G.R. n. 48-1827 del 27/07/2015, è stata disposto di delegare all'Agencia della mobilità piemontese la funzione in capo alla Regione Piemonte di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale e, al fine di consentire lo svolgimento delle attività connesse alla funzione delegata, trasferire la titolarità e la gestione del Contratto di servizio in essere.

Premesso inoltre che la legge regionale 1/2000, all'art. 18:

- identifica l'esercizio dei compiti di controllo, vigilanza e monitoraggio della Regione sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale e sulle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale; (comma 1);

- stabilisce che:
 - il personale regionale appositamente incaricato eserciti le funzioni di controllo e di vigilanza e mediante ispezioni e verifiche presso i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e presso i gestori delle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale; (comma 3);
 - gli enti affidanti esercitano le funzioni relative al controllo, alla vigilanza ed al monitoraggio del rispetto degli adempimenti previsti nei contratti di riferimento, da parte dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale. Per svolgere l'accertamento e le contestazioni delle violazioni a carico dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, secondo quanto previsto nei contratti di riferimento, gli enti affidanti possono anche avvalersi di soggetti esterni da loro appositamente incaricati; (comma 5 e 6);
 - l'Agenzia della mobilità piemontese, gli altri enti affidanti e i gestori dei servizi e delle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale forniscono alla Regione le informazioni tecniche, economiche ed amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e alle infrastrutture a supporto dei servizi di trasporto pubblico locale necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio finalizzate ad accertare l'efficacia e l'efficienza dell'utilizzo dei finanziamenti destinati ai servizi di trasporto pubblico ed alla realizzazione dei programmi di investimento settoriali; (comma 9);
- con D.G.R. n. 13-4863 dell'8/4/2022, sono stati aggiornati i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni di controllo, monitoraggio e vigilanza sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale e sulle infrastrutture ad essi correlate, in sostituzione dell'allegato alla D.G.R. 18-6124 del 15/12/2017;
- con D.G.R. n. 17-5754 del 7/10/2022 è stato approvato, ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge regionale 1/2000 ed in sostituzione dell'Allegato 1 alla DGR n. 7-4621 del 6 febbraio 2017, il nuovo documento di specifiche tecniche, che aggiorna l'elenco delle Anagrafiche e delle banche dati costituenti il Sistema Informativo Regionale Trasporti (SIRT), anche quale strumento a servizio dell'Osservatorio regionale della mobilità di cui all'articolo 13, evidenziando quelle soggette agli adempimenti relativi al Debito Informativo Trasporti (DIT).

Tenuto conto che:

- dal combinato disposto del sopra richiamato comma 1 dell'articolo 18 e del regime sanzionatorio istituito con il successivo articolo 19, risiede in capo alla Regione Piemonte la competenza di verificare la tempestività, la completezza, l'esattezza e la veridicità dei dati soggetti a DIT e di controllare, anche mediante ispezioni e verifiche, che sia garantito il libero accesso al personale incaricato dell'attività di controllo ai veicoli, agli impianti ed alla documentazione tecnica, amministrativa e contabile afferente ai servizi ed alle infrastrutture a supporto del TPL con effetti sanzionatori; (art. 19, cc. 2bis, 2ter e 2quater);
- l'Agenzia, avendo la gestione delle funzioni sopra enunciate, ai sensi dell'art. 8, c. 2 e delle deliberazioni di Giunta regionale n. 25-11363 del 23 dicembre 2003 e n. 48-1827 del 27/07/2015, esercita, tra gli altri, il ruolo di vigilanza che si esplica attraverso la continua verifica dell'esercizio dei servizi di TPL e del rispetto degli obblighi contrattuali anche ai fini, accertate le violazioni a carico dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, dell'applicazione, ricorrendone le condizioni nell'adempimento delle proprie funzioni, delle penali previste dagli stessi contratti di riferimento, come specificato nei commi 4 e 5 del medesimo articolo 18;

e dato atto che, in esito alle ispezioni e verifiche effettuate in questi cinque anni di applicazione delle suddette disposizioni, della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore "Monitoraggio e controllo sul trasporto e sull'attuazione delle programmazioni in materia": è emersa l'esigenza di ridefinire con maggior precisione ed organicità, ferma restando la semplificazione, l'efficienza ed l'efficacia dell'azione amministrativa, i compiti, le funzioni e gli ambiti di competenza dei soggetti coinvolti nelle attività di monitoraggio, controllo

e vigilanza, di cui al più volte citato articolo 18, ed i relativi ambiti di esercizio, al fine di rendere più evidente il rispettivo ambito di competenza ed evitare, così, sovrapposizioni; è stato, a tal fine, riformulato il contenuto dell'allegato alla sopra richiamata D.G.R. n. 13-4863 dell'8/4/2022, riconducendo in coerenza con gli specifici ambiti istituzionali i rispettivi compiti dei soggetti coinvolti e rielaborando in modo più chiaro gli elementi che si sono dimostrati contraddittori.

Dato atto che, come previsto dall'art. 18, c. 2, della l.r. 1/2000 e s.m.i., la competente Commissione consiliare, in data 21 dicembre 2022, ha espresso parere favorevole sul testo dell'articolato.

Visto il D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422;

vista la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i.;

viste le DD.G.R. nn. 13-4863 del 8/04/2022 e 17-5754 del 7/10/2022.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 1/2000 e s.m.i., in sostituzione dell'omonimo allegato alla D.G.R. n. 13-4863 dell'8 aprile 2022, l'allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, denominato "Criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni regionali di controllo, monitoraggio e vigilanza sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico di interesse locale e regionale e sulle infrastrutture a loro supporto";
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

CRITERI E MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI DI MONITORAGGIO, CONTROLLO E VIGILANZA SULLA GENERALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE E SULLE INFRASTRUTTURE A LORO SUPPORTO

INDICE

1. Oggetto
2. Definizioni
3. Struttura regionale competente
4. Principi e criteri
5. Attività di monitoraggio
6. Attività di controllo
7. Modalità di esercizio della attività di controllo puntuali
8. Attività di vigilanza
9. Pubblicità dei dati di monitoraggio e controllo
10. Responsabile del procedimento dell'attività di controllo
11. Personale addetto alle attività di controllo
12. Tutela della privacy
13. Diritto di accesso alle informazioni sulle attività

Allegato - fac simile della tessera di servizio identificativa per lo svolgimento delle attività ispettive e di controllo.

1. Oggetto

1.1. Le presenti disposizioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 1 del 4 gennaio n. 2000 e s.m.i. "Norme per il trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", disciplinano i criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni di monitoraggio, controllo e vigilanza sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale e sulle infrastrutture a loro supporto.

1.2. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.1, acquisisce dall'Agenzia della mobilità piemontese, dagli enti affidanti, dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e delle infrastrutture a loro supporto, le informazioni tecnico-economiche ed amministrative necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio finalizzate ad accertare l'efficacia e l'efficienza dell'utilizzo dei finanziamenti destinati sia ai servizi di trasporto pubblico e sia alla realizzazione dei programmi di investimento settoriali.

2. Definizioni

2.1. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento di seguito si definisce cosa si intende per:

- a) **Monitoraggio:** attività svolta tramite la raccolta sistematica e l'analisi dei dati relativi ai servizi di TPL ed alle infrastrutture a loro supporto, attraverso cui sono aggiornate periodicamente le caratteristiche della domanda e dell'offerta, il flusso della spesa di esercizio e di investimento e sono elaborati parametri/indicatori di efficacia, di efficienza e di qualità dei servizi di TPL offerti e delle infrastrutture a supporto, al fine di verificare l'esito delle politiche messe in atto nell'ambito considerato;
- b) **Controllo:** attività di verifica eseguita tramite l'esercizio di attività ispettive e/o l'acquisizione delle informazioni tecniche, economiche ed amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e alle infrastrutture a supporto dei servizi di TPL, fornite dai soggetti individuati dal punto 1.2; le attività sono svolte anche mediante ispezioni e verifiche puntuali presso i gestori dei servizi di TPL e presso i gestori delle infrastrutture a supporto. Alle attività di controllo, eseguite anche tramite

verifiche relative alla completezza delle basi informative, consegue, eventualmente, l'accertamento di illeciti amministrativi con effetti sanzionatori;

- c) **Vigilanza:** è l'attività finalizzata alla continua verifica sulla generalità dei servizi di TPL, sull'esercizio dei medesimi e delle relative infrastrutture a supporto e sul rispetto degli obblighi contrattuali ai fini dell'applicazione delle penali previste dai contratti di riferimento, anche in seguito all'accertamento delle violazioni a carico dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.

3. Struttura regionale competente

3.1. Le attività di monitoraggio, controllo e vigilanza di cui all'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 1 del 4 gennaio n. 2000 e s.m.i., sono esercitate dalla Struttura regionale competente in materia di controlli sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico di interesse locale e regionale e sulle infrastrutture a loro supporto, in relazione alle attribuzioni conferite, ai sensi della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

4. Principi e criteri

4.1. Le attività di cui al punto 2, sono esercitate nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione. Sono finalizzate alla verifica sia della corretta applicazione delle norme relative alle modalità di affidamento dei servizi da parte dei soggetti preposti, sia del rispetto dell'efficacia degli standard di qualità e degli obblighi di servizio pubblico a cui sono tenuti ad adempiere gli operatori del servizio pubblico.

4.2. Nell'esercizio delle attività di cui al punto 2, sono valorizzati la collaborazione ed il coinvolgimento delle associazioni dei Consumatori e dei Disabili, per il riconoscimento e la garanzia dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti e la promozione della loro tutela anche in forma collettiva e associativa. In tale contesto sono promossi sistemi, gestiti dalle associazioni, per la raccolta di dati e di segnalazioni utili ad apportare correzioni alla programmazione allo scopo di migliorare l'efficienza generale del servizio, ai sensi dell'art. 13, comma 4 bis, della legge regionale n. 1 del 4 gennaio n. 2000 e s.m.i.

4.3. Nell'esercizio delle attività di cui al punto 2, si avrà particolare riguardo della tutela dei principi di non discriminazione tra i passeggeri riguardo alle condizioni di trasporto offerte dai servizi pubblici locali e regionali del superamento, come stabilito dalla legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, "Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale", di eventuali condizioni di svantaggio legate alle forme di discriminazione diretta ed indiretta.

5. Attività di monitoraggio

5.1. L'attività di monitoraggio, definita al punto 2.1.a., è esercitata mediante la raccolta sistematica e l'analisi dei dati acquisiti attraverso i flussi informativi (Banche Dati) che costituiscono il Sistema Informativo Regionale Trasporti (SIRT) a cui i soggetti riferiti al punto 1.2 sono tenuti a fare riferimento, così come stabilito dall'art. 18, comma 10, della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi conseguenti.

5.2. Nel SIRT, disciplinato dalla D.G.R. n. 17-5754 del 07/10/2022, nonché dai successivi provvedimenti attuativi, oltre ad essere formalizzate le specifiche tecniche per la predisposizione dei flussi informativi necessari alla loro alimentazione, unitamente alle relative tempistiche e modalità di trasmissione è, altresì, introdotto, per alcune di esse, l'istituto del "Debito Informativo Trasporti" (DIT) a cui sono chiamati ad adempiere i soggetti, di cui all'art. 19, comma 2bis della l.r. 1/2000 e s.m.i., che presiedono alla produzione del dato che, a sua volta, sarà oggetto delle verifiche di tempestività, completezza, esattezza e veridicità.

5.3 Ai sensi della D.G.R. n. 17-5754 del 7 ottobre 2022, il SIRT, oltre ad essere identificato come lo strumento per l'ottimale esercizio delle funzioni di pianificazione, programmazione e controllo in materia di trasporto pubblico locale e regionale, è lo strumento tramite il quale l'Osservatorio regionale della mobilità, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 1/2000 e s.m.i., esercita la propria azione.

5.4 La Direzione regionale competente in materia di trasporti, e, nello specifico, il Settore competente in materia di monitoraggio sulla generalità dei servizi del trasporto pubblico locale e delle infrastrutture a supporto, identifica un set di indicatori e provvede alla loro implementazione e visualizzazione a mezzo del

“Cruscotto di Monitoraggio Regionale dei Trasporti” (CMRT). Il Cruscotto è soggetto a manutenzione ed aggiornamento periodico e consente la generazione di reportistiche specifiche di interesse.

5.5 L'inadempienza accertata a seguito delle attività di controllo, eseguite ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 3 ed effettuate sui flussi informativi componenti il DIT, determinerà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i.

6. Attività di controllo

6.1. Le attività di controllo, definita al punto 2.1.b., svolte mediante ispezioni e verifiche puntuali sono attivate su iniziativa d'ufficio o su segnalazione motivata di chiunque ne abbia interesse, ivi inclusi singoli, associazioni od organizzazioni rappresentative di interessi collettivi o diffusi.

6.2. Le attività di controllo sono svolte in conformità agli indirizzi dettati dalla Direzione regionale competente.

6.3. La segnalazione deve pervenire, a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del settore competente, allegando copia del documento di identità del segnalante, ovvero secondo le modalità individuate da apposito provvedimento del Dirigente responsabile del settore competente.

6.4. Il Dirigente stabilisce un ordine di priorità delle attività di controllo che tenga conto dell'urgenza e della rilevanza delle questioni prospettate e, con proprio provvedimento, individua l'oggetto della singola attività di controllo, ne dispone l'avvio, ne definisce le modalità organizzative ed individua il personale incaricato all'uopo anche avvalendosi dell'ausilio del personale di altri Settori, tra i soggetti di cui al successivo punto 11.1.

6.5. La segnalazione di terzi, cui la struttura preposta deve comunque fornire riscontro entro 30 giorni dal ricevimento, può originare, a seguito di valutazione del Dirigente, attività di controllo o ispettive: tali attività costituiscono procedimento amministrativo e sono regolate dalla l. 241/90 e dalla l.r. 14/2014.

7. Modalità di esercizio della attività di controllo puntuali

7.1. L'attività di controllo puntuale si articola nelle seguenti tre fasi:

- a) fase istruttoria: finalizzata al preventivo approfondimento delle questioni sottoposte a verifica, compresa l'analisi del contesto normativo ed amministrativo di riferimento.
- b) fase integrativa: si sostanzia nell'acquisizione anche attraverso apposita attività ispettiva in loco, dei documenti amministrativi, economici e tecnici e di ogni informazione utile ai fini dell'attività. Tale acquisizione potrà avvenire dall'Agenzia della mobilità piemontese, dagli altri enti affidanti, dai gestori dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale e delle infrastrutture a loro supporto, e da ogni altro ente competente sui servizi di trasporto pubblico locale e regionale.
- c) fase di accertamento diretto: attività effettuabile anche tramite specifica verifica in loco delle modalità di esercizio del servizio di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale e della funzionalità delle infrastrutture a loro supporto.

8. Attività di vigilanza

8.1. L'attività di vigilanza, definita al punto 2.1.c., è esercitata mediante la verifica sistematica dei dati soggetti a Debito Informativo Trasporti, così come definito dalla D.G.R. 17-5754 del 07/10/2022 e tramite verifiche ispettive in loco e riguarda:

- a) la verifica puntuale sulla tempestività, completezza, esattezza e veridicità delle informazioni trasmesse dalle aziende di trasporto;
- b) la verifica puntuale del libero accesso del personale incaricato delle attività di controllo ai veicoli ed agli impianti adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale;
- c) la verifica puntuale del libero accesso del personale incaricato delle attività di controllo alla documentazione tecnica, amministrativa e contabile afferente ai servizi di trasporto pubblico locale regionale.

9. Pubblicità dei dati di monitoraggio e controllo

9.1. La Direzione regionale di cui al punto 5.4 pubblica le informazioni e i dati di cui all'art. 18, cc. 9, 10 e 11 della l. r. 1/2000 e s.m.i esclusivamente in forma aggregata.

9.2. I risultati delle attività di monitoraggio e controllo, oltre a quanto enunciato nei paragrafi precedenti, costituiscono alcuni degli elementi componenti la relazione che, annualmente, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente ed al comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, di cui all'art. 20 ter della l.r. 1/2000 e s.m.i..

10. Responsabile del procedimento dell'attività di controllo

10.1. Il Dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di controlli sui servizi di trasporto pubblico locale e delle infrastrutture a loro supporto, nei casi di cui al punto 6.5, è individuato quale responsabile del procedimento.

11. Personale addetto alle attività di controllo

11.1. Il personale regionale incaricato dell'espletamento delle attività di controllo, di cui all'art. 18, comma 3 della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i., è individuato annualmente con provvedimento del Direttore della Direzione regionale competente in materia di trasporti.

11.2. Al personale regionale, di cui al comma 10.1, anche in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 55 novies del d.lgs. n. 165/2001, è rilasciata dal Direttore della Direzione regionale competente in materia di trasporti, specifica tessera identificativa di servizio, di validità annuale, conforme al fac-simile allegato al presente documento.

11.3. Il personale regionale, nello svolgimento delle attività di cui alle lettere b) e c) del punto 7.1 e di cui alle lettere b) e c) del punto 8.1, è tenuto a qualificarsi mediante esibizione della tessera identificativa di servizio di cui al punto 11.2.

11.4. L'elenco nominativo del personale regionale, incaricato delle attività di controllo, è comunicato all'Agenzia della mobilità piemontese, agli altri enti affidanti, nonché ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e delle infrastrutture a loro supporto.

11.5. Il personale regionale incaricato dell'attività di cui al punto 11.1., è tenuto a rilasciare apposita autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ordine all'insussistenza di conflitti di interessi e/o incompatibilità rispetto all'attività da svolgere. Qualora successivamente al rilascio della autocertificazione dovessero sopraggiungere impedimenti allo svolgimento delle attività, il dipendente dovrà astenersi dall'attività e darne immediata comunicazione al Direttore della Direzione regionale competente.

11.6. Qualora il personale regionale incaricato dell'attività di cui al punto 11.1., venisse dotato di specifiche tessere ai fini dell'utilizzo gratuito dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le medesime dovranno essere utilizzate esclusivamente ai fini dello svolgimento del servizio.

12. Tutela della privacy

12.1. Le attività di monitoraggio e di controllo sono svolte nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed al Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

12.2. I dati forniti o altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività svolta sono trattati per scopi strettamente collegati con l'esercizio delle attività istituzionali.

12.3. Il personale regionale incaricato del trattamento dei dati accede alle sole informazioni la cui conoscenza sia indispensabile per adempiere ai propri compiti e doveri d'ufficio, curandone la conservazione in modo che ne sia garantita la riservatezza.

13. Diritto di accesso alle informazioni sulle attività

13.1. L'Agenzia della mobilità piemontese, gli enti competenti sui servizi di trasporto pubblico locale e regionale ed i soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico, con apposita istanza scritta indirizzata alla Direzione regionale in cui è incardinata la struttura regionale competente in materia di controlli sulla gestione

dei trasporti e delle infrastrutture, possono ottenere, ciascuno per quanto di competenza, la documentazione inerente le verifiche effettuate.

13.2. Qualora le richieste siano riferite ad attività non ancora concluse, il Dirigente responsabile del Settore competente, può differirne l'accesso alla conclusione del procedimento.

Allegato - fac simile della tessera di servizio identificativa per lo svolgimento delle attività ispettive e di controllo, di cui al punto 11.2, del documento: "criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni regionali di controllo, monitoraggio sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico di interesse locale e regionale e sulle infrastrutture a supporto".

<p>Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica</p> <p>ANNO VALIDITA':</p> <p>TESSERA DI LIBERA CIRCOLAZIONE ATTIVITA' ISPETTIVA E DI CONTROLLO</p>	<p>Tessera regionale di libero accesso alla generalità dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale, agli impianti ed alla documentazione amministrativa contabile dei soggetti esercenti i servizi di trasporto. D.P.R. n. 5/1972 - D.P.R. n. 616/1977 D.lgs n. 422/1977 - Articolo 18 della l.r. n. 1/2000</p> <p>Tessera n°</p> <p>Firma del titolare</p> <p>Il Direttore Regionale (Arch. S. M. FEMIA)</p> <p>.....</p>
---	---